

# Comune di Gonnosno'

PROVINCIA DI ORISTANO

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 26/01/2018

# **OGGETTO:**

# Indirizzi avvio procedura di reclutamento speciale

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore quindici e minuti otto nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		
1. ST	ERI MAURO - Sindaco	Sì
2. PO	RCU VALERIO - Vice Sindaco	No
3. PU	SCEDDU RAFFAELA - Assessore	Sì
4. MA	NDIS ALESSANDRO - Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. FULGHESU FABIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. STERI MAURO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### **OGGETTO:**

## Indirizzi avvio procedura di reclutamento speciale

Visto il D.lgs. n. 75/2017, attuativo della riforma della Pubblica Amministrazione, in particolare la disposizione normativa contenuta nell'art. 20 con la quale si intende attuare il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, che così dispone:

- 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni).
- 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
- 3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. ((Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quanto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259)).
- 5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
- 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (......).

Vista la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";

Considerato che la ratio della novella, nell'ambito di una più complessiva riforma delle norme in tema di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche, è quella di superare il fenomeno del precariato valorizzando, sempre nel rispetto del dettato costituzionale di cui all'art. 97, le professionalità che nel corso degli anni hanno operato al servizio della P.A.:

Ribadita la necessaria coerenza delle procedure di stabilizzazione con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato a tale ultimo riguardo:

- il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter";
- il comma 6, del medesimo art. 6 del D. Lgs. 165/2001. "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

Chiarito che il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Rilevato, pertanto, che le stabilizzazioni possono essere disposte anche dal 1 Gennaio 2018 "tenendo conto delle figure professionali già presenti nella pianta organica" e se l'ente ha dato corso ad "una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure", così da pervenire all'esito per cui vi sia un coordinamento tra queste procedure e la programmazione del fabbisogno;

Considerato che legislatore evidenzia che la stabilizzazione possa essere effettuata solamente per la "medesima attività", formula da intendersi "come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza;

Preso atto dei requisiti soggettivi che la legge richiede necessari alla stabilizzazione, così come chiariti nella circolare n. 3/2017, come sinteticamente enunciati:

- Art. 20, comma 1: consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti:
- risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto a T.D. presso l'amministrazione che procede all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo

indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva tuttavia la previsione del comma 12 dell'art 20", per cui possono essere stabilizzati direttamente anche coloro che non sono attualmente alle dipendenze dell'ente, essendo sufficiente che "risultino in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015", data di entrata in vigore della legge delega n. 124/2015, mentre per definire l'ordine di assunzione ha priorità, rispetto ad altri criteri, chi è in servizio alla data del 22 giugno 2017.

- b) Sia stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria o prevista da norma di legge, in relazione alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) Abbia maturato, al 31 dicembre 2017, presso l'amministrazione che assume (tranne per il SSN e enti di ricerca) almeno tre anni di servizio nella categoria professionale per la quale viene assunto, anche non continuativi, negli ultimi otto. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione.
- 2. <u>Art. 20, comma 2</u>: consente, per il triennio 2018 2020, di bandire concorsi riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per il personale non dirigenziale che:
- a) risulti titolare di un lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce successivamente alla data del 28 agosto 2015;
- b) abbia maturato alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Esclusioni: a) Incarichi dirigenziali (tranne per SSN); b) servizio presso uffici di diretta collaborazione (v. artt. 14 del d.lgs. 165/2001 e 90 e 110 del d.lgs 267/2000); c) contratti di somministrazione presso P.A. (.....).

#### Constatato:

- che gli enti sono invitati ad utilizzare, in presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20, qualora le amministrazioni si siano determinate all'avvio delle procedure di reclutamento speciale e sempre nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, lo strumento della stabilizzazione diretta; per contro, a fronte di situazioni più variegate, o di limitate disponibilità finanziarie, le amministrazioni devono darsi degli specifici criteri di selezione, utilizzando comunque la preferenza prevista dal legislatore per coloro che erano in servizio alla data dello scorso 22 giugno, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017.
- che la procedura speciale di stabilizzazione tende a soddisfare un interesse prevalente rispetto a quello proprio della
  procedura di mobilità volontaria ex art 30 del D. Lgs. 165/2001, mentre è comunque recessivo a fronte dell'interesse tutelato
  dall'art. 34 bis del citato D. Lgs 165/2001, con la conseguenza che siffatta procedura va in ogni caso attivata prima di avviare
  la procedura di reclutamento speciale;
- che il favor per la stabilizzazione e il superamento del precariato consente alle amministrazioni di aggiungere alle ordinarie capacità assunzionali le spese per il finanziamento delle assunzioni flessibili di cui "all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, con la precisazione che a tal fine occorre che le amministrazioni dimostrino di essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione dell'organo di revisione contabile, con contestuale e definitiva riduzione dello stesso importo le risorse per le assunzioni flessibili. Le risorse di cui al predetto comma 28, art 9, D.L. 78/2010 dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio e conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017", cioè il tetto del fondo del 2016.

Visto il percorso procedurale indicato per la stabilizzazione, ossia che "è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti (..) distinguendo i destinatari (..) e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità".

Osservato come la specialità della disciplina che regola la procedura di reclutamento volta alla stabilizzazione, consentendo deroghe a regole generali, impone un'attenta verifica della sussistenza delle condizioni normative di carattere soggettivo legittimanti la partecipazione alla procedura in esame.

Richiamate, inoltre, le generali prescrizioni normative aventi riflessi in materia di assunzioni, in particolare quelle il cui rispetto è condizione per poter procedere all'assunzione di personale, compreso quello a seguito di procedura di stabilizzazione (citandosi in via esemplificativa e non esaustiva: l'obbligo di rispetto del pareggio di bilancio; la relativa comunicazione dell'avvenuto rispetto entro il 31 Marzo; il rispetto del limite di spesa del personale; l'approvazione del programma annuale e triennale del personale; la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale; l'approvazione del Piano delle azioni positive);

Vista la deliberazione di G.M. n 54 del 28/07/2017 di programmazione del fabbisogno di personale, come integrata e specificata dalla Deliberazione n. 7 del 26/01/2018 dalle quali emerge la volontà dell'Amministrazione di attivare la procedura di stabilizzazione per un'unità – servizio Vigilanza, al ricorrere delle condizioni di legge;

Ritenuto, con la presente, dover dare al Responsabile del servizio Personale indirizzi affinché provveda ad avviare la procedura di reclutamento speciale, dando prioritariamente applicazione a quanto contenuto nell'art. 20, comma 1, in presenza di soggetti in possesso dei requisiti ivi enunciati, in presenza di un'adeguata disponibilità finanziaria, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità della procedura adottata.

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante del presente deliberato e quivi integralmente richiamata

- Di dare al responsabile del Servizio Personale indirizzi affinché provveda ad avviare la procedura di reclutamento speciale per la stabilizzazione di personale avente i requisiti di legge, conformemente a quanto previsto nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale sopra citati, privilegiando quanto contenuto nell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, in presenza di soggetti in possesso dei requisiti ivi enunciati e di disponibilità finanziarie adeguate, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità della procedura adottata.
- **Di condizionare** la procedura di reclutamento, e quindi la successiva assunzione a tempo indeterminato, alla puntuale osservanza, oltre che della disciplina speciale contenuta nell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, delle generali norme che condizionano il regime delle assunzioni negli enti locali.
- **Di rendere**, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire un immediato avvio delle procedure di reclutamento speciale.

II Sindaco F.to : STERI MAURO II Segretario Comunale F.to: FULGHESU FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E DI ESECUTIVITA'			
N 81 del Registro Pubblicazioni			
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/01/2018 al 15/02/2018 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.			
lì	II Messo Comunale		
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio			
ATTESTA			
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:			
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267			
lì	II Segretario Comunale F.to:FULGHESU FABIO		
	F.IO.FOLGHESO FABIO		
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.			
lì,	Il Segretario Comunale		
	Dr.FULGHESU FABIO		

## **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....

- □ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- □ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale Dr. FULGHESU FABIO

DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell'art 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali), hanno espresso il parere

Parere Esito Data II Responsabile Firma

REGOLARITA Favorevole 25/01/2018 F.to:Dina Casula

TEC. CONTABILE

REGOLARITA' Favorevole 25/01/2018 F.to:Dina Casula

TEC.AMM